



REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del 18/12/2023



REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Presente Regolamento, emanato nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto d'autonomia art. 11, definisce le norme di funzionamento del Nucleo di Valutazione (d'ora in poi denominato NdV) dell'Istituto Secoli (d'ora in poi denominato Istituto), in quanto Organo del Corso di Diploma Accademico di I livello autorizzato con decreto ministeriale n.1262 del 25/09/2023.

Il NdV dell'Istituto Secoli è costituito con decreto del Direttore Accademico Prot.N.02/24/D/Q del 10/01/2024, in attuazione della delibera del CDA del 18/12/2023

Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione, previsto dall'art.11 dello Statuto dell'Istituto Secoli.

Articolo 1 - Composizione e durata

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il NdV è rappresentato da uno dei suoi stessi membri in qualità di Presidente che sottoscrive tutti gli atti e i documenti allo stesso imputabili e cura le esecuzioni delle delibere.
3. Il NdV nomina al suo interno un segretario che cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Il Nucleo dura in carica tre anni dalla data di designazione.

Articolo 2 - Funzioni del Nucleo di Valutazione

1. In base alla normativa (leggi n.370/1999 e 240/2010) e allo Statuto d'Istituto, il Nucleo di valutazione verifica:
 - a.La qualità e l'efficacia dell'offerta didattica;
 - b.L'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;
 - c.Il corretto funzionamento del sistema AQ e fornisce supporto all'ANVUR e al MUR nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di Accreditamento iniziale e periodico dei corsi;
2. Il Nucleo, inoltre, verifica il corretto funzionamento del sistema di Assicurazione della Qualità ed esprime un parere vincolante sul possesso dei requisiti per l'Accreditamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi Corsi di Studio (D.M. 6/2019). Al Nucleo sono, infine, attribuite le funzioni di valutazione delle strutture e del personale, con l'obiettivo di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale (art.14 D.Lgs. 150/2009).
3. Il Nucleo redige una Relazione annuale di valutazione secondo le Linee guida emanate dall'ANVUR, in cui si certifica il rispetto dei requisiti di AQ, dei provvedimenti presi dall'Ateneo in relazione ai CdS in base al monitoraggio e le iniziative assunte per promuovere la qualità.

Articolo 3 - Convocazione

1. Il NdV è convocato dal Presidente che fissa l'ordine del giorno delle riunioni.



2. La convocazione è fatta via posta elettronica 7 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
3. Nel caso di dimissioni del Presidente la convocazione è effettuata dal componente più anziano d'età.

Articolo 4 - Svolgimento

1. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza collegiale dei componenti del NdV. In caso di necessità il Presidente può convocare la riunione telematica.
2. La riunione è presieduta dal Presidente.
3. Gli originali dei verbali delle riunioni sono conservati presso l'ufficio di segreteria. Copia degli stessi è trasmessa al Direttore e al Presidente del CdA.

Articolo 5 - Deliberazioni

1. Le delibere del NdV sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza del Collegio. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Le delibere e la relazione annuale sono pubblicate sul sito web dell'Istituto alla pagina <https://www.secoli.com/accreditamento-afam.php>.

Articolo 6 - Accesso alle informazioni

1. In relazione alle proprie competenze, il NdV ha diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie.
2. Gli organi di governo e il personale dell'Istituto sono tenuti a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività del NdV nella raccolta della documentazione necessaria.

Articolo 7 - Pubblicità dei lavori

1. Il NdV rende pubblici gli esiti della propria attività attraverso la relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituto.
2. In ogni caso il NdV tutela la riservatezza dei dati riguardanti persone, enti o associazioni a norma delle leggi vigenti.

Articolo 8 - Risorse

1. Per la propria attività il NdV dispone di adeguate risorse economiche annuali, la cui entità è definita dal CdA.
2. Il NdV si avvale del supporto degli uffici di segreteria e di amministrazione dell'Istituto.
3. L'Istituto assegna ai componenti il compenso stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione.